SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 704)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALERNO, SCARDACCIONE, LAPENTA, MEZZAPESA, GIOVANNIELLO, BUSSETI, CAROLLO e VITALE Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1977

Benefici economici e di carriera agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, provenienti dai sottufficiali

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i numerosi ruoli, che costituiscono i quadri degli ufficiali dell'Esercito, esiste il « Ruolo speciale unico » nel quale annualmente confluiscono ufficiali di complemento trattenuti e sottufficiali di carriera (sergenti maggiori e marescialli dei tre gradi, non ancora quarantenni), nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo e provenienti, tutti, da un unico concorso interno per titoli ed esami.

I servizi dell'Esercito (automobilismo, sussistenza ed amministrazione) ricevono gli elementi occorrenti da analoghi concorsi, ma gli interessati vengono immessi nei ruoli normali insieme ai provenienti dall'Accademia, perchè i « Servizi dell'Esercito » non hanno propri ruoli speciali.

La promiscuità di tali concorsi ha causato un generale malcontento tra gli ufficiali provenienti dai sottufficiali, perchè, a concorso definito, sono emerse ai loro danni alcune gravi incoerenze, e precisamente:

a) la recente legge n. 626 del 2 dicembre 1975 sul « riordinamento del Ruolo speciale unico dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina » ha confermato una abnorme situazione per cui, in forza dell'articolo 61 della stessa legge, i capitani possono essere valutati per l'avanzamento dopo 20 anni di permanenza nei gradi di ufficiali inferiori; con ciò è stato riconosciuto ai provenienti dal complemento, che per altro sono una delle componenti del ruolo stesso, tutto il servizio prestato in tale posizione prima del concorso per il passaggio in servizio permanente effettivo, mentre per gli ufficiali dello stesso ruolo, provenienti dai sottufficiali, non risulta preso alcun provvedimento di favore, quindi il servizio da essi svolto nella prece-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

dente categoria rimane valevole soltanto ai fini pensionistici.

In definitiva con tale provvedimento si è voluto conferire particolare valore non solo al servizio prestato nella posizione di complemento trattenuto, ma anche al servizio effettuato nella posizione di ufficiali di prima nomina, la cui obbligatorietà è sancita dall'articolo 62 della Costituzione, altrimenti il beneficio, limitatamente al periodo suddetto, dovrebbe essere esteso a tutti i cittadini della Repubblica italiana.

Da quanto esposto risulta chiaro che, nel riconoscimento del servizio prestato precedentemente alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo ad una sola delle due componenti, che concorrono alla formazione del Ruolo speciale unico, è presente un principio profondamente discriminatorio;

b) il decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970, pubblicato sul Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971, prevede ai fini del computo dell'avanzamento per i funzionari civili la valutazione per intero del servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore e per metà di quello prestato nella carriera immediatamente inferiore.

Per gli ufficiali provenienti dai sottufficiali tale computo di anzianità non è previsto.

In relazione all'attuale situazione si verifica che al sottufficiale, vincitore di concorso per l'impiego civile dello Stato, viene valutato, ai sensi dell'articolo 41 del precitato decreto del Presidente della Repubblica, il servizio prestato quale sottufficiale ai fini della promozione al grado superiore nella carriera civile, mentre allo stesso che risulti vincitore di concorso per ufficiali in servizio permanente effettivo non viene riconosciuto, nella stessa amministrazione, il servizio prestato nella precedente posizione.

Gli ufficiali provenienti dai sottufficiali, vincitori di concorso nei ruoli normali del servizio automobilistico, sussistenza ed amministrazione, per i limiti di età più ristretti nei rispettivi ruoli, sono costretti a lasciare il servizio in numero elevato nel grado di capitano. L'estensione delll'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 del 28 dicembre 1970, permetterebbe loro di lasciare il servizio nel grado di ufficiale superiore, come per la maggioranza degli ufficiali dell'Esercito.

Il presente disegno di legge costituisce un puro atto di giustizia e tende ad eliminare una situazione di disagio morale per una limitata aliquota di ufficiali che merita la stima e l'apprezzamento di tutto il paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del « Ruolo speciale unico » e dei Servizi dell'Esercito, provenienti dai sottufficiali di carirera, reclutati annualmente insieme agli ufficiali di complemento con un unico concorso interno per titoli ed esami, viene riconosciuto, ai fini economici e di avanzamento, un periodo di servizio aggiuntivo nel ruolo di appartenenza, pari alla metà del servizio da essi prestato nella categoria di sottufficiale (sergente, sergente maggiore e maresciallo dei tre gradi), in analogia a quanto già disposto a favore degli ex ufficiali di complemento (legge n. 626 del 2 dicembre 1975) e nei riguardi degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970).

La rivalutazione di cui al precedente comma non potrà essere comunque superiore ai 4 anni.

Art. 2.

Il riconoscimento dei servizi di cui all'articolo 1 viene attribuito agli interessati nel grado di capitano.

Art. 3.

Le norme suddette saranno applicate ai concorsi espletati in identiche condizioni, anche da parte della Marina e dell'Aeronautica.